

Lavoro agile o ferie? Un pronuncia interessante sotto molteplici aspetti

- a cura di **Filippo Capurro** - Aprile 2020 -

Al tempo del Covid-19, segnalo una interessantissima ordinanza urgente (ex art. 700 c.p.c.) del Tribunale di Grosseto del 23/04/2020  che ha dichiarato l'illegittimità della condotta comportamento del datore di lavoro che aveva obbligato un lavoratore a **fruire di ferie "anticipate"** (ossia da computarsi su un monte ferie non ancora maturato), invece di adibirlo a modalità di **lavoro agile**.



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

Nel caso di specie il lavoratore era anche affetto da una patologia polmonare da cui era derivato il riconoscimento di un'invaldità civile con riduzione della sua capacità lavorativa, e aveva dedotto il **diritto di precedenza** di ottenere la modalità di lavoro agile, previsto dall'art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020. Tale norma stabilisce che *"Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la **priorità nell'accoglimento** delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"*.

Personalmente trovo che la questione, avrebbe potuto porsi - nelle adeguate condizioni - anche

in **assenza di tale situazione di salute**. Infatti è opportuno rilevare che il giudice ha osservato che il DPCM 10/04/2020 nel ribadire, all'art. 1, lettera hh), la volontà di promuovere il lavoro agile, *"raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, **fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2.**"*. Ciò equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute (art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020).

Mi sia infine consentito di attirare l'attenzione sul fatto che la condanna consiste in un **facere** (l'attribuzione del lavoro in modalità agile) e che il giudice ha disposto l'applicazione dello **strumento di coercizione indiretta** ex art. 614 bis cpc con lo scopo di incentivare l'adempimento dell'obbligo imposto, cui la resistente si era *"dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido"*.

Scarica Tribunale di Grosseto ord. 23 aprile 2020

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
FIRENZE

